

Gara a procedura aperta
per la fornitura
di energia elettrica

C.I.G.: 6199591057

Capitolato
Speciale

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate a CREMONA SOLIDALE, sia permanenti sia temporanee, relative alla struttura di Via Brescia n. 207 a Cremona.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- dismissioni
- volture
- variazioni di impegni di potenza
- subentri
- variazioni anagrafiche
- variazioni potenza disponibile
- spostamenti di gruppi di misura

ed altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24, trasmettere all'Amministrazione, indirizzo, e-mail, numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori unici per ogni esigenza.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di dodici mesi a far data presumibilmente dal 1° luglio 2015.

Ove ricorrano le condizioni di legge, si potrà procedere ad un massimo di un rinnovo annuale del contratto di appalto, ai medesimi patti e condizioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Alla scadenza naturale del contratto (anche in caso recesso), la ditta fornitrice avrà comunque l'obbligo di continuare le forniture alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre giorni 90 (novanta) dalla scadenza.

Ci si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare annuale presunto della fornitura di energia elettrica in media tensione, che non impegna peraltro l'Azienda, è previsto in complessivi kWh 3.650.000 così suddiviso nelle rispettive fasce:

F1: kWh 1.300.000

F2: kWh 850.000

F3: kWh 1.500.000

L'importo annuo presunto e non garantito della fornitura in oggetto, calcolato secondo quanto precisato al successivo articolo 5, è previsto in € 170.726,50.=

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi l'Azienda in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato.

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore dell'Azienda per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per tutta la durata dell'appalto e sono determinati secondo quanto previsto al successivo art. 5.

I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente schematizzazione:

- forniture in media tensione (fasce orarie multi : F1, F2, F3)

I prezzi del corrispettivo per l'energia saranno comprensivi degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO₂ (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia.

ART. 5 – DETERMINAZIONE E INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo a base d'asta è ottenuto moltiplicando per ogni Fascia oraria di ogni tariffa, i prezzi della convenzione Consip - 12^a edizione - lotto 2 - marzo 2015, riportato nel modello per la presentazione dell'offerta, per i kWh previsti annualmente per ogni fascia, sommando conseguentemente gli importi ottenuti.

L'offerente dovrà indicare nell'offerta il ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario Consip di riferimento per ogni fascia oraria e corrispondentemente il prezzo unitario offerto per ogni singola fascia oraria, nonché riportare l'importo totale delle singole fasce tariffarie ottenuto moltiplicando i consumi per il prezzo offerto ed in calce l'importo totale risultante dalla sommatoria dei totali delle singole fasce tariffarie.

A tal fine si stabilisce che, a pena di non ammissione dell'offerta, ogni singolo prezzo offerto non potrà essere superiore a quello risultante dalle tariffe Consip poste a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità indicate nel bando di gara.

I prezzi saranno comprensivi degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO₂ (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia.

I prezzi proposti si intendono al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (pari al 5,1 % per la Media Tensione) delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento. Il prezzo non comprende, inoltre, l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.

I prezzi riportati nell'offerta s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa anche non espressamente indicato ad eccezione di quanto di seguito specificato.

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Restano a carico dell'Amministrazione Contraente, come disciplinato dalle delibere AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. del mese di riferimento esclusivamente i seguenti parametri:

corrispettivo dispacciamento composto come segue:

- corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (art 44 delibera AEEG n 111/06 e smi)
- corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (art 45 delibera AEEG n 111/06 e smi)
- corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (art 46 delibera AEEG n 111/06 e smi)
- corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti (art 47 delibera AEEG n 111/06 e smi)
- corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (corrispettivo CD) (art 48 delibera AEEG n 111/06 e smi)
- corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (corrispettivo INT) (art 73 delibera della AEEG n 111/06 e smi)

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

Sempre a carico dell' Amministrazione contraente , secondo quanto previsto dall'AEEG sono:

- corrispettivo per il servizio trasporto (corrispettivo TRAS)
- corrispettivo per il servizio distribuzione
- corrispettivo per il servizio misura (corrispettivo MIS)
- gli oneri di sistema relativi al mercato libero (componenti A, UC, MCT)
- le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Il prezzo effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato applicando gli sconti percentuali offerti al prezzo Consip in vigore al momento dell'inizio della fornitura.

Successivamente i prezzi saranno aggiornati, mensilmente, sulla base delle variazioni di prezzo indicate nella revisione dei corrispettivi così come indicato nella convenzione Consip Energia - 12^a edizione - Lotto 2 o di nuova gara che dovesse essere bandita.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo energia sarà mensilmente aggiornato secondo il "Consip Power index TM" .

Il corrispettivo viene periodicamente aggiornato sul portale www.acquistinretepa.it

Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il fornitore sarà tenuto ad applicare gli sconti stabiliti al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP.

In tale caso il fornitore/aggiudicatario sarà tenuto ad applicare a detti prezzi gli sconti percentuali per ogni fascia e tipo di utenza previsti dal contratto di appalto.

Il fornitore/aggiudicatario in questo caso si obbliga a trasmettere alla Amministrazione documentazione ufficiale riportante i valori dei parametri che compongono il prezzo di riferimento (BRENT, BTZ, €/\$, ecc.) e dovrà inoltre trasmettere documento in cui sia

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

esplicitato in maniera chiara la formula ed i valori che hanno portato alla determinazione del prezzo di riferimento.

Al momento in cui dovesse entrare in vigore il prezzo della successiva edizione della Convenzione CONSIP, verranno determinati i seguenti importi:

A) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi convenzione Consip – 12^a edizione - lotto 2, rivalutati, secondo l'attuale formula di rivalutazione adottata da CONSIP, fino al mese di entrata in vigore della tariffa della successiva edizione della Convenzione CONSIP.

B) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi riferiti al lotto di cui farà parte la Regione Lombardia, della successiva edizione della Convenzione CONSIP.

Qualora il prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, sarà facoltà dell'aggiudicatario di proseguire la fornitura applicando mensilmente i nuovi prezzi CONSIP oppure di recedere dal contratto di fornitura con preavviso scritto di almeno quattro mesi, applicando in tale periodo i nuovi prezzi CONSIP mensilmente in vigore.

Qualora invece il prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B non dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, l'aggiudicatario dovrà proseguire la fornitura applicando gli sconti proposti in sede di gara alle nuove tariffe CONSIP mensilmente rivalutate secondo la formula che CONSIP adotterà nella nuova edizione della Convenzione.

Art. 6 - CAUZIONI E GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 – OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Art. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per l'Azienda.

L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario .

Art. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Risultano obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria:

- mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24;
- trasmettere all'Amministrazione indirizzo, e-mail, numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori unici dell'Azienda per ogni esigenza;
- fornire anche su supporto informatico i files della fatturazione in pdf (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate) oltre al riepilogo mensile delle fatture e, ogni tre mesi i dati generali di consumo per fascia oraria di ogni punto di consegna su formato excel.

Art. 10 – QUALITA' DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n. 333/07.

Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente capitolato.

L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte del fornitore/aggiudicatario per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n. 333/07 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione" e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore dovrà entro 2 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell'A.C., trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.

Il fornitore avrà l'obbligo di trasmettere all'A.C. ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg. dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui l'A.C. richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il fornitore/aggiudicatario dovrà entro 2 gg. dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

In caso di non rispetto di detti tempi l'AC applicherà una penale di € 200,00.= per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo.

In caso di richiesta di lavori il fornitore/aggiudicatario dovrà comunicare all'A.C. la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo preaccettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione.

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per l'AC di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dall'Azienda;
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico dell'Azienda e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
- f) la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre.
- g) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva.
- h) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: n. POD/n. Presa/n. Cliente/n. Contatore/Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata ed indirizzo.

La fatturazione avrà periodicità mensile.

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice.

La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in bassa tensione ed in media tensione.

La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto l'Azienda in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Qualora l'Azienda nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire anche su supporto informatico i files della fatturazione in pdf (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate) oltre al riepilogo mensile delle fatture e, ogni tre mesi, i dati generali di consumo per fascia oraria di ogni punto di consegna su formato excel.

L'Azienda si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal giorno successivo a quello del ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili, (salvo diversa comunicazione) dovranno essere inviati al seguente indirizzo: CREMONA SOLIDALE – Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), se esistente.

Art. 13 – PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, l'Azienda applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00.= (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni di legge.

In particolare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- ritardi nello svolgimento del servizio.

L'Azienda si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, l'Azienda intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, l'Azienda potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Art. 15 – RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di recesso unilaterale dal contratto la controparte sarà risarcita come segue: l'Azienda si impegna a corrispondere una penale pari a € 0,001.= per ogni kWh non somministrato in difetto rispetto al quantitativo presunto dalla tabella contrattuale, per un periodo di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

L'Azienda verrà indennizzata per il valore del danno effettivamente subito e documentato (presumibilmente imputabile al ritorno temporaneo sul mercato vincolato fino alla stipula di un nuovo contratto bi-laterale), per un periodo massimo di tre mesi solari decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere motivato ed avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

Art. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Il fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

L'Azienda ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Art. 17 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante

Art. 18 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.

Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace ed efficiente.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI

Il responsabile del procedimento è il dr. Paolo Moro (tel. 0372 533583 – fax 0372 4540404 - mail: economato@cremonasolidale.it - P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it)

Referente Amministrativo per la presente procedura di gara è il Responsabile del Procedimento

Referente Tecnico per la presente procedura di gara è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sig. Luciano Frosi.

Art. 21 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 22 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Cremona. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

Per presa visione ed accettazione
Il Legale Rappresentante
